



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Premio produttività.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 11 (undici)
del mese di S e t t e m b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI (a.g.)

3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)

4. Giuseppe NARDELLI (a.g.)

5. Eduardo MURIANO

6. Angelo GIUDETTI

7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (a.g.)

9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. xxxxxxxx~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n.221 assunta in data 02/12/1991, resa esecutiva il 05/12/1991 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot.n.10933, veniva deciso, fra l'altro, di approvare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 25/09/1991 tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, modificato dal verbale di riunione del 27/11/1991 nella parte in cui la espressione

"Una tantum come premio eccezionale" viene sostituito dall'altra "Anticipazione in conto recuperi di produttività conseguiti";

- CHE con deliberazione n. 104 del 9/giugno/1992 si decideva di approvare il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL - CISL e UIL valido per il triennio 1991/1993;
- CHE detta delibera è stata approvata e fatta propria dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 328 del 12/10/1992 il quale è stato dichiarato illegittimo dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto in data 9/novembre/1992 ed annullato per irregolare costituzione dell'organo deliberante in quanto la Commissione Amministratrice AMAT risultava presieduta dal consigliere NARDELLI e non dal consigliere all'uopo delegato in assenza del Presidente;
- CHE in data 5/dicembre/1992 la Commissione Amministratrice, con deliberazione n. 323, decideva di riproporre al Consiglio Comunale il provvedimento n. 104 del 09/06/1992, con all'oggetto "Approvazione Contratto Integrativo Aziendale";
- CHE il Commissario Straordinario al Comune di Taranto, con atto deliberativo n. 291 assunto in data 14/aprile/1993, decideva di approvare e fare propria la deliberazione AMAT n.323/1992;
- CHE la Sezione Provinciale di Controllo, nella seduta del 14/maggio/1993, con atto prot. n. 5392, ha annullato la deliberazione n. 291 in data 14/aprile/1993 del Commissario Straordinario di Taranto di approvazione della deliberazione della Commissione Amministratrice AMAT, relativa all'approvazione del Contratto integrativo aziendale, per i seguenti motivi "RILEVATO che con il Contratto Integrativo Aziendale di che trattasi, vengono attribuiti al personale emolumenti migliorativi della retribuzione già in godimento; RITENUTO che tale previsione si pone in aperto contrasto con i principi del blocco della contrattazione e della stabilità salariale sanciti dall'art. 7 del D.L. 19/09/92, n.384, convertito in Legge n. 438/92";
- CONSIDERATO che l'Accordo aziendale in questione, sottoscritto dalle parti sin dal 12/maggio/1992 e preceduto da un protocollo d'intesa risalente al 1991, è diretto al recupero di produttività in funzione del quale prevede l'attribuzione di incentivi/benefici che non vengono, come tali, a far parte della retribuzione normale e non costituiscono, quindi, miglioramento salariale rispetto a quello in godimento, ma sono piuttosto assimilabili a quelli relativi ai c.d. "fondi di incentivazione" e "fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" previsti dagli accordi di comparto delle varie amministrazioni pubbliche e di cui il medesimo art. 7, al 4° comma, ha confermato la possibilità di attribuzione anche per il 1993 (per il 1992 identicamente, aveva disciplinato l'art. 2, comma 3°, della Legge 8/agosto/1992, n.359), purchè in misura non superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991;
- CHE anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui al punto precedente, comunque, il citato art. 7 della Legge 438/92, che ha previsto il blocco della contrattazione e la stabilità salariale, si riferisce esclusivamente al solo anno 1993, ferma restando la disciplina e le previsioni normative già dettate e tuttora vigenti relative ai precedenti anni; ciò si ricava dall'esame dell'intero art. 7 citato, in cui è costante il richiamo all'anno 1993 quale anno di esclusivo riferimento di quella normativa, nonchè anche dalla circostanza che lo stesso art. 7 indirettamente conferma la vigenza della precedente normativa ed, in particolare, della già richiamata legge 359/92 (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica per l'anno 1992) di cui offre, al 7° comma, interpretazione autentica dell'art. 2, comma 4°, (si veda anche l'art.74 del più recente Decreto Legislativo 3/febbraio/1993, n.29, che ha abrogato di detta Legge n.359 il solo comma 8°) dell'art.2);
- CHE, volendo, al momento limitare l'esame ai soli anni 1991 e 1992, che, come testè evidenziato, non sono interessati dal blocco di cui all'art. 7, comma 1), della Legge 438/1992, non può non prendersi atto, sulla base di quanto relazionato dalla Direzione di Esercizio che, pur non essendosi raggiunti gli specifici obiettivi fissati dall'accordo aziendale, a causa della mai avvenuta esecuti

vità delle varie deliberazioni di approvazione succedutesi, tuttavia, di fatto, sono state attuate dall'Azienda iniziative, imposte dalle necessità di assicurare comunque un idoneo servizio, pur in presenza di grave situazione di sottorganico del personale, che hanno consentito economie, con miglioramenti quindi dell'efficienza e dell'efficacia del servizio stesso;

- RILEVATO che per l'anno 1991, l'Azienda ha, sulla base di un protocollo d'intesa regolarmente approvato e vistato dall'Organo di controllo, già erogato a favore del personale dipendente la somma di £.440.000.000.=, (ammontante a ===== £.659.000.000.= con gli oneri riflessi), a titolo di anticipazione in conto recuperi di produttività ed ha, in sede di bilancio consuntivo anno 1991, ricordato che nella spesa del personale a Conto Economico era stato considerato il costo del Contratto Integrativo Aziendale di competenza del 1991 valutato in ===== £.748.000.000.=, riportando poi tale somma, oltre gli oneri riflessi per ===== £.352.000.000.=, tra i debiti dell'Azienda alla fine dell'esercizio 1991;
- CHE nell'accordo aziendale successivamente intervenuto con le organizzazioni sindacali, approvato più volte dalla Commissione Amministratrice dell'AMAT e dal Comune di Taranto, ma non vistato dalla Sezione di Controllo per vizi formali e, da ultimo, a causa del blocco salariale dell'anno 1993, si conveniva che, per quanto riguarda il 1991, quell'annualità potesse considerarsi del tutto definita con la cifra già erogata a titolo di anticipazione, essendo stato detto importo certamente economizzato nei costi per detto anno;
- CHE le OO.SS. collecitano, minacciando la ripresa delle azioni di lotta già attuate, anche il pagamento del beneficio dovuto ai lavoratori AMAT per l'anno 1992 a titolo di premio di produttività, così come corrisposti per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- CHE, a tal fine, occorre preventivamente prevedere, apportando le necessarie modifiche al bilancio di previsione anno 1993, apposito capitolo di spesa e stanziamento di una somma non superiore a quella impegnata per l'anno 1991, in armonia al dettato di cui all'art.2, comma 3, della Legge 359/92, riservandosi successive determinazioni in ordine alle somme da erogarsi entro i limiti di stanziamento, previa quantificazione ad opera di apposito nucleo di valutazione della maggiore produttività conseguita e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al 7° comma dell'art.2 della Legge n.359/1993;
- CHE il consigliere MURIANO dichiara di essere contrario con la seguente motivazione "Le considerazioni giuridiche indicate nella delibera non legittimano la erogazione di somme ai lavoratori per le motivazioni nella delibera riportate e, inoltre, non risulta che sia stato accertato che il maggiore impegno e il migliore impiego del fattore produttivo lavoro abbia determinato risorse aziendali distribuibili, ancorchè in parte, ai lavoratori. I dati del bilancio approvato, anzi, riferiscono dell'assenza di tale presupposto. Per l'individuazione dell'esistenza di eventuali risorse di specie, non espressamente tali evidenziati in bilancio, ho richiesto alla Direzione di Esercizio una serie di dati, atti e documenti che sono in attesa di ricevere. Per le suesposte ragioni esprimo voto contrario all'approvazione della delibera così come, appunto, predisposta";
- CHE il Presidente precisa che in precedenza la Commissione, nelle passate riunioni, come anche riconosciuto dallo stesso dott. MURIANO nella sua corrispondenza, non ha posto in discussione la possibilità giuridica di corresponsione del premio di produttività ai lavoratori, ma solo la quantificazione di tale premio e che con la deliberazione che si propone in data odierna non viene determinato il quantum da corrispondere, essendo ciò demandato ad apposito nucleo di valutazione da costituirsi, ma si specifica per l'anno 1992, in armonia con la citata legislazione in materia di premio di produttività, il limite massimo di spesa (non superiore alla somma impegnata per il 1991, a titolo di costo Contratto Integrativo Aziendale concernente recupero di produttività), e i necessari riferimenti in bilancio. Per quanto riguarda l'anno 1991 si conferma l'entità del premio di produzione secondo l'importo già erogato a titolo di anticipazione recuperi di produttività sulla base della accertata economia dei costi riconosciuti per detto

anno nel Contratto Integrativo Aziendale, approvato dalla Commissione Amministratrice con delibera del 09/06/1992, n.104, non vistata dalla Sezione di Controllo della regione puglia di Taranto per semplice vizio di forma;

- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori Conti AMAT espressamente riportato nel verbale della Commissione Amministratrice del 26/06/1993 e confermato anche sulla scorta dei contenuti del presente atto deliberativo nell'odierna riunione;
- CON VOTI 3 (tre) favorevole - su n.4 (quattro) votanti ed il voto contrario del consigliere MURIANO ed il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di prendere atto che per quanto riguarda il premio di produttività anno 1991 deve considerarsi del tutto definita l'entità con la cifra erogata già a titolo di anticipazione, sulla base di quanto accertato e convenuto per detto anno in sede di accordo aziendale sottoscritto con le OO.SS. in data 12/maggio/1992;
- di istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993 tra le voci del Mastro "Spese di Personale" apposita voce intitolata "Premio di produttività" con stanziamento di f.1.100.000.000.= pari alla somma dei seguenti fondi accantonati nel bilancio consuntivo 1991 e confermati nel consuntivo 1992: f.748.000.000.= per la quota da corrispondere a titolo di premio di produttività e f.352.000.000.= per gli oneri sociali (previdenziali ed assistenziali);
- di incrementare tra i ricavi del bilancio di previsione 1993 la voce "Sopravvenienze attive ed insussistenze passive" dell'importo di f.1.100.000.000.= utilizzando, appunto, i fondi già citati accantonati nell'esercizio 1991;
- di determinare il conto economico del bilancio di previsione 1993, così come segue:

<u>C O S T I</u>		
STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
f. 102.495.899.000	+ 1.100.000.000	103.595.899.000
<u>R I C A V I</u>		
f. 97.656.899.000	+ 1.100.000.000	98.756.899.000
<u>PERDITE DI ESERCIZIO</u>		
f. 4.839.000.000	0	4.839.000.000

per effetto delle variazioni apportate alle seguenti voci:

STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
f. 45.977.245.000	+ 1.100.000.000	47.067.245.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	VARIAZIONI	INSUSSISTENZE PASSIVE
0	+ 1.100.000.000	1.100.000.000

- di riservarsi, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, di nominare apposito nucleo di valutazione per la verifica e quantificazione di cui in narrativa;
- di inviare il presente provvedimento al Commissario Straordinario al Comune di Taranto, in sostituzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione della delibera in questione.

IL PRESIDENTE
DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
DEL COMUNE DI TARANTO
(Dott. Carlo M. LATORRE)

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

06/11/93 - 10/02/94.- Con delibere
nn. 2044 e 15.-

Resa esecutiva il

71 APR. 1994

REP. AMMINISTRAZIONE
Direttore
(dr. COLOMBO CARRIERI)



COMUNE DI TARANTO

Ufficio Servizi Municipalizzate

SEGR. *lu*

Mod. 2

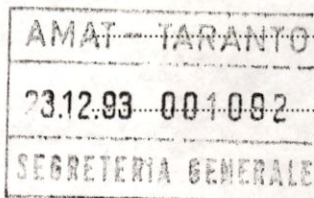
74100 Taranto, li 21.12.93

A1 DIRETTORE ESERCIZIO A.M.A.T.

N. di prot. 375 Rip. Municip.

Risp. al N. del

Alligati N.



S E D E

OGGETTO: Deliberazione A.M.A.T. n.220 dell'11.9.1993 avente per
oggetto: "Premio Produttività".

Allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. sulla deliberazione n.2044 del 6.11.93, con la quale veniva approvata la deliberazione di cui all'oggetto, voglia la S.V. rappresentare con la massima urgenza se il presupposto all'adozione della deliberazione n.220/93 di codesta Azienda sia o meno un reale recupero di produttività oltre che un effettivo risparmio realizzato dall'Azienda.

Voglia, altresì, la S.V. rappresentare se l'esecuzione della deliberazione di che trattasi comporterà o meno un aumento del contributo già concesso dal Comune in favore di codesta Azienda in sede di approvazione del Bilancio.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
(Dott. Proc. Giovanni Perucci)

Giovanni Perucci



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

C.A.
DIRETTORE

Me
L



Bari,

28 LUG. 1993

Prot.26/ *3456*

ALL'A.M.A.T.

TARANTO

OGGETTO: Richiesta per verifica e determinazione premio di produttività nell'anno 1992 rispetto al 1991 da corrispondere al personale dipendente.

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota n°1136/93 del 19/07/93, relativamente all'oggetto, si comunica che non risulta possibile accogliere la stessa, in quanto l'attività di consulenza di che trattasi risulta incompatibile con l'attività di controllo e vigilanza dei funzionari regionali, rientrante nei compiti di istituto.

L'ASSESSORE

(Dott. *Nicola Armenise*)

MP/adt



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 22/settembre/1993

N. di protocollo 1457/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Per gli adempimenti di competenza del Commissario Straordinario al Comune di Taranto, in sostituzione del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. n.902/1986, si trasmette, in triplice copia, la sottoelencata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/settembre/1993:

- Del. n. 220 - "Premio produttività".

Distinti saluti.

P.R. 22/09/93

Colangelo

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

23/dicembre/1993
Taranto,

N. di protocollo 2034/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Al Segretario Generale Supplente
del Comune di Taranto
Dott. Proc. Giovanni PERRUCCI
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**OGGETTO : Deliberazione AMAT n. 220 dell'11/09/1993 avente per og-
getto - Premio produttività.**

Riscontriamo la Vs/ nota del 21/12/1993, prot. n.375, per preci-
sare che con la delibera n. 220 la Commissione Amministratrice ha
preso atto che i fondi disponibili sono quelli accantonati nel bi-
lancio consuntivo dell'esercizio 1991, ammontanti a f.1.100.000.000
(unmiliardocentomilioni), lasciando la verifica e la quantificazio-
ne della reale produttività ad un apposito nucleo di valutazione
da nominare ad avvenuta esecutività della delibera in questione.

Ad ogni buon conto il premio di produttività che verrebbe accer-
tato e quantificato dal suddetto nucleo, che, comunque, non potrà
superare il limite stabilito, non comporterà nessun aggravio del
bilancio dell'esercizio nel corso del quale il premio stesso verrà
erogato, per cui non vi sarà alcuna variazione dei contributi già
concessi o approvati da parte di codesta Amministrazione Comunale.

Distinti saluti.

**DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
(Giuseppe FERRANTE)**



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 23/dicembre/1993

N. di protocollo 2033/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Al Segretario Generale Supplente
del Comune di Taranto
Dott. Proc. Giovanni PERRUCCI
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**OGGETTO : Deliberazione AMAT n. 220 dell'11/09/1993 avente per og-
getto - Premio produttività.**

Riscontriamo la Vs/ nota del 21/12/1993, prot. n.375, per preci-
sare che con la delibera n. 220 la Commissione Amministratrice ha
preso atto che i fondi disponibili sono quelli accantonati nel bi-
lancio consuntivo dell'esercizio 1991, ammontanti a £.1.100.000.000
(unmiliardocentomilioni), lasciando la verifica e la quantificazio-
ne della reale produttività ad un apposito nucleo di valutazione
da nominare ad avvenuta esecutività della delibera in questione.

Ad ogni buon conto il premio di produttività che verrebbe accer-
tato e quantificato dal suddetto nucleo, che, comunque, non potrà
superare il limite stabilito, non comporterà nessun aggravio del
bilancio dell'esercizio nel corso del quale il premio stesso verrà
erogato, per cui non vi sarà alcuna variazione dei contributi già
concessi o approvati da parte di codesta Amministrazione Comunale.

Distinti saluti.

**DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
(Giuseppe FERRANTE)**

Mr D 23.12.93



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **19/luglio/1993**

N. di protocollo 1126/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le
Assessorato ai Trasporti
Regione Puglia
Via De Rossi, 220

70100

B A R I

Poichè dopo numerosi tentativi non è stata trovata in seno alla Commissione Amministratrice una convergenza per definire i termini di produttività riferiti all'anno 1992, la Commissione Amministratrice medesima, nella riunione del 17 luglio u.s., con regolare == provvedimento deliberativo n.172 - che si allega in copia -, ha deciso di rivolgersi a codesto Assessorato ai Trasporti con preghiera di voler designare un funzionario che, nel più breve tempo possibile, possa quantificare, sulla scorta degli elementi agli atti della Azienda, l'indice di produttività conseguito nell'anno 1992 rispetto al 1991.

Poichè sono in corso iniziative di lotta programmate dalle OO.SS. per la mancata definizione del problema, come innanzi accennato, si confida in un sollecito riscontro della presente.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE
Dott. Michale CARLOMAGNO



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 22/settembre/1993

N. di protocollo 1455/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Per gli adempimenti di competenza del Commissario Straordinario al Comune di Taranto, in sostituzione del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. n.902/1986, si trasmette, in triplice copia, la sottolencata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/settembre/1993:

- Del. n. 220 - "Premio produttività".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco PERRANIE)



**A.M.A.T.**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Premio produttività.

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATEProt. n. 236 Data 22.9.93

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 11 (undici)
del mese di S.e.t.t.e.m.b.r.e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI (a.g.)3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)4. Giuseppe NARDELLI (a.g.)5. Eduardo MURIANO6. Angelo GIUDETTI7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (a.g.)

9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. ~~XXXXXXXXXX~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazione n.221 assunta in data 02/12/1991, resa esecutiva il 05/12/1991 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot.n.10933, veniva deciso, fra l'altro, di approvare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 25/09/1991 tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, modificato dal verbale di riunione del 27/11/1991 nella parte in cui la espressione

- "Una tantum come premio eccezionale" viene sostituito dall'altra "Anticipazione in conto recuperi di produttività conseguiti";
- CHE con deliberazione n. 104 del 9/giugno/1992 si decideva di approvare il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL - CISL e UIL valido per il triennio 1991/1993;
 - CHE detta delibera è stata approvata e fatta propria dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 328 del 12/10/1992 il quale è stato dichiarato illegittimo dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto in data 9/novembre/1992 ed annullato per irregolare costituzione dell'organo deliberante in quanto la Commissione Amministratrice AMAT risultava presieduta dal consigliere NARDELLI e non dal consigliere all'uopo delegato in assenza del Presidente;
 - CHE in data 5/dicembre/1992 la Commissione Amministratrice, con deliberazione n. 323, decideva di riproporre al Consiglio Comunale il provvedimento n. 104 del 09/06/1992, con all'oggetto "Approvazione Contratto Integrativo Aziendale";
 - CHE il Commissario Straordinario al Comune di Taranto, con atto deliberativo n. 291 assunto in data 14/aprile/1993, decideva di approvare e fare propria la deliberazione AMAT n.323/1992;
 - CHE la Sezione Provinciale di Controllo, nella seduta del 14/maggio/1993, con atto prot. n. 5392, ha annullato la deliberazione n. 291 in data 14/aprile/1993 del Commissario Straordinario di Taranto di approvazione della deliberazione della Commissione Amministratrice AMAT, relativa all'approvazione del Contratto Integrativo aziendale, per i seguenti motivi "RILEVATO che con il Contratto Integrativo Aziendale di che trattasi, vengono attribuiti al personale emolumenti migliorativi della retribuzione già in godimento; RITENUTO che tale previsione si pone in aperto contrasto con i principi del blocco della contrattazione e della stabilità salariale sanciti dall'art. 7 del D.L. 19/09/92, n.384, convertito in Legge n. 438/92";
 - CONSIDERATO che l'Accordo aziendale in questione, sottoscritto dalle parti sin dal 12/maggio/1992 e preceduto da un protocollo d'intesa risalente al 1991, è diretto al recupero di produttività in funzione del quale prevede l'attribuzione di incentivi/benefici che non vengono, come tali, a far parte della retribuzione normale e non costituiscono, quindi, miglioramento salariale rispetto a quello in godimento, ma sono piuttosto assimilabili a quelli relativi ai c.d. "fondi di incentivazione" e "fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" previsti dagli accordi di comparto delle varie amministrazioni pubbliche e di cui il medesimo art. 7, al 4° comma, ha confermato la possibilità di attribuzione anche per il 1993 (per il 1992 identicamente, aveva disciplinato l'art. 2, comma 3°, della Legge 8/agosto/1992, n.359), purchè in misura non superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991;
 - CHE anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui al punto precedente, comunque, il citato art. 7 della Legge 438/92, che ha previsto il blocco della contrattazione e la stabilità salariale, si riferisce esclusivamente al solo anno 1993, ferma restando la disciplina e le previsioni normative già dettate e tuttora vigenti relative ai precedenti anni; ciò si ricava dall'esame dell'intero art. 7 citato, in cui è costante il richiamo all'anno 1993 quale anno di esclusivo riferimento di quella normativa, nonchè anche dalla circostanza che lo stesso art. 7 indirettamente conferma la vigenza della precedente normativa ed, in particolare, della già richiamata legge 359/92 (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica per l'anno 1992) di cui offre, al 7° comma, interpretazione autentica dell'art. 2, comma 4°, (si veda anche l'art.74 del più recente Decreto Legislativo 3/febbraio/1993, n.29, che ha abrogato di detta Legge n.359 il solo comma 8°) dell'art.2);
 - CHE, volendo, al momento limitare l'esame ai soli anni 1991 e 1992, che, come testè evidenziato, non sono interessati dal blocco di cui all'art. 7, comma 1), della Legge 438/1992, non può non prendersi atto, sulla base di quanto relazionato dalla Direzione di Esercizio che, pur non essendosi raggiunti gli specifici obiettivi fissati dall'accordo aziendale, a causa della mai avvenuta esecuti

COMUNE DI TARANTO
vità delle varie deliberazioni di approvazione succedutesi, tuttavia, di fatto, sono state attuate dall'Azienda iniziative, imposte dalle necessità di assicurare comunque un idoneo servizio, pur in presenza di grave situazione di sottogoverno del personale, che hanno consentito economie, con miglioramenti quindi dell'efficienza e dell'efficacia del servizio stesso;

- RILEVATO che per l'anno 1991, l'Azienda ha, sulla base di un protocollo d'intesa regolarmente approvato e vistato dall'Organo di controllo, già erogato a favore del personale dipendente la somma di £.440.000.000.=, (ammontante a £.659.000.000.= con gli oneri riflessi), a titolo di anticipazione in conto recuperi di produttività ed ha, in sede di bilancio consuntivo anno 1991, ricordato che nella spesa del personale a Conto Economico era stato considerato il costo del Contratto Integrativo Aziendale di competenza del 1991 valutato in £.748.000.000.=, riportando poi tale somma, oltre gli oneri riflessi per £.352.000.000.=, tra i debiti dell'Azienda alla fine dell'esercizio 1991;
- CHE nell'accordo aziendale successivamente intervenuto con le organizzazioni sindacali, approvato più volte dalla Commissione Amministratrice dell'AMAT e dal Comune di Taranto, ma non vistato dalla Sezione di Controllo per vizi formali e, da ultimo, a causa del blocco salariale dell'anno 1993, si conveniva che, per quanto riguarda il 1991, quell'annualità potesse considerarsi del tutto definita con la cifra già erogata a titolo di anticipazione, essendo stato detto importo certamente economizzato nei costi per detto anno;
- CHE le OO.SS. sollecitano, minacciando la ripresa delle azioni di lotta già attuate, anche il pagamento del beneficio dovuto ai lavoratori AMAT per l'anno 1992 a titolo di premio di produttività, così come corrisposti per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- CHE, a tal fine, occorre preventivamente prevedere, apportando le necessarie modifiche al bilancio di previsione anno 1993, apposito capitolo di spesa e stanziamento di una somma non superiore a quella impegnata per l'anno 1991, in armonia al dettato di cui all'art.2, comma 3, della Legge 359/92, riservandosi successive determinazioni in ordine alle somme da erogarsi entro i limiti di stanziamento, previa quantificazione ad opera di apposito nucleo di valutazione della maggiore produttività conseguita e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al 7° comma dell'art.2 della Legge n.359/1993;
- CHE il consigliere MURIANO dichiara di essere contrario con la seguente motivazione "Le considerazioni giuridiche indicate nella delibera non legittimano la erogazione di somme ai lavoratori per le motivazioni nella delibera riportate e, inoltre, non risulta che sia stato accertato che il maggiore impegno e il migliore impiego del fattore produttivo lavoro abbia determinato risorse aziendali di distribuibili, ancorchè in parte, ai lavoratori, I dati del bilancio approvato, anzi, riferiscono dell'assenza di tale presupposto. Per l'individuazione dell'esistenza di eventuali risorse di specie, non espressamente tali evidenziati in bilancio, ho richiesto alla Direzione di Esercizio una serie di dati, atti e documenti che sono in attesa di ricevere. Per le suesposte ragioni esprimo voto contrario all'approvazione della delibera così come, appunto, predisposta";
- CHE il Presidente precisa che in precedenza la Commissione, nelle passate riunioni, come anche riconosciuto dallo stesso dott. MURIANO nella sua corrispodenza, non ha posto in discussione la possibilità giuridica di corresponsione del premio di produttività ai lavoratori, ma solo la quantificazione di tale premio e che con la deliberazione che si propone in data odierna non viene determinato il quantum da corrispondere, essendo ciò demandato ad apposito nucleo di valutazione da costituirsi, ma si specifica per l'anno 1992, in armonia con la citata legislazione in materia di premio di produttività, il limite massimo di spesa (non superiore alla somma impegnata per il 1991, a titolo di costo Contratto Integrativo Aziendale concernente recupero di produttività), e i necessari riferimenti in bilancio. Per quanto riguarda l'anno 1991 si conferma l'entità del premio di produzione secondo l'importo già erogato a titolo di anticipazione recuperi di produttività sulla base della accertata economia dei costi riconosciuti per detto

anno nel Contratto Integrativo Aziendale, approvato dalla Commissione Amministratrice con delibera del 09/05/1992, n.104, non vistata dalla Sezione di Controllo della regione puglia di Taranto per semplice vizio di forma;

- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori Conti AMAT espressamente riportato nel verbale della Commissione Amministratrice del 26/06/1993 e confermato anche sulla scorta dei contenuti del presente atto deliberativo nell'odierna riunione;
- CON VOTI 3 (tre) favorevole - su n.4 (quattro) votanti ed il voto contrario del consigliere MURIANO ed il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di prendere atto che per quanto riguarda il premio di produttività anno 1994 deve considerarsi del tutto definita l'entità con la cifra erogata già a titolo di anticipazione, sulla base di quanto accertato e convenuto per detto anno in sede di accordo aziendale sottoscritto con le OO.SS. in data 12/maggio/1992;
- di istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993 tra le voci del Mastro "Spese di Personale" apposita voce intitolata "Premio di produttività" con stanziamento di £.1.100.000.000.= pari alla somma dei seguenti fondi accantonati nel bilancio consuntivo 1991 e confermati nel consuntivo 1992: £.748.000.000.= per la quota da corrispondere a titolo di premio di produttività e £.352.000.000.= per gli oneri sociali (previdenziali ed assistenziali);
- di incrementare tra i ricavi del bilancio di previsione 1993 la voce "Sopravvenienze attive ed insussistenze passive" dell'importo di £.1.100.000.000.= utilizzando, appunto, i fondi già citati accantonati nell'esercizio 1991;
- di determinare il conto economico del bilancio di previsione 1993, così come segue:

<u>C O S T I</u>		
STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
£. 102.495.899.000	+ 1.100.000.000	103.595.899.000
<u>R I C A V I</u>		
£. 97.656.899.000	+ 1.100.000.000	98.756.899.000
<u>PERDITE DI ESERCIZIO</u>		
£. 4.839.000.000	0	4.839.000.000

per effetto delle variazioni apportate alle seguenti voci:

STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
£. 45.977.245.000	+ 1.100.000.000	47.067.245.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	VARIAZIONI	INSUSSISTENZE PASSIVE
0	+ 1.100.000.000	1.100.000.000

- di riservarsi, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, di nominare apposito nucleo di valutazione per la verifica e quantificazione di cui in narrativa;
- di inviare il presente provvedimento al Commissario Straordinario al Comune di Taranto, in sostituzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione della delibera in questione.

IL SEGRETARIO

Visto : IL PRESIDENTE
DELEGATO DAL COM/RIO STR/RIO
F/to : (dott. Carlo M. LATORRE)
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

p.c.c. : Della Commissione Amministratrice
(F. Ferrante Francesco) F/to FERRANTE Francesco

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA R.R.

74100 Taranto, 10. XII.1993

Prot. N. 14201 12

Commissario Straordinario
Al. Sig. ~~SINDACO~~

Risp. al foglio N. del

TARANTO

Allegati n. 1



OGGETTO: Delibera n. 2044 del 6.XI.1993

Seguito fono

MUNICIPALIZZAZIONE - A.M.A.T.

RAB.

IL COADIUTORE DI SEZIONE FE.
(Maria Antonietta Di Paolo)
15 DIC. 1993

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 7.XII.1993 relativa alla deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. D. RANA

AC

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 14201 12

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 7.XII.1993

VISTA la deliberazione n^o2044 del 6.XI.1993 ; pervenuta
il 23. XI.1993 , con la quale il Commissario Straordinario di TARAN
TO delibera: "Approvazione Del. della Comm.ne Amm.ce A.M.A.T. n^o 220
dell'11. 9.1993 avente per oggetto: "Premio produttività";

Considerato utile acquisire copia della delibera A.M.A.T. 220/ 93
non inviata al controllo.

Ritenuto che il Segretario Comunale espliciti il parere condiziona
to espresso.

Considerato, infine, che l'Amm.ne rinnova i motivi dell'annulla
mento della Del. 291/'93 per violazione all'art. 7 - L. 438/ 92.....

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1952, n. 62.

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2:

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate, con atto deliberativo.

p.c.c. Il Segretario

Rag. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE

F.to Prof. Avv. Domenico Rana



COMUNE DI TARANTO



CITTÀ DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

O G G E T T O

Approvazione della delibera della Commissione Amministratrice A.M.A.T. n.220 dell'11.9.93
avente per oggetto: "Premio Produttività".

L'anno millenovecentonovantre, il giorno SEI del mese
di NOVEMBRE alle ore 9,30, in TARANTO e nel Palazzo di Città;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. **G.MENDOLIA**

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. **Giuseppe Pennacchia**
ha adottato la seguente deliberazione:

Vista la nota 1455 del 22.9.1993, qui pervenuta il 22.9.93 con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dalla stessa nella seduta dell'11.9.93 n.220 relativa all'argomento di cui all'oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art.16 del T.U. del 15.10.1925 n.2578 e art.72^{1° comma} del D.P.R. n.902 del 4.10.1986 occorre l'approvazione del Commissario Straordinario;

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 23.9.1993 dal Responsabile del Servizio Dott. Giovanni Perrucci, sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 27.9.1993 dal Responsabile del Servizio di Ragioneria Dott. Luigi Lubelli, sulla regolarità contabile;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 6.11.93 dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Pennacchia, sotto il profilo della legittimità, che così recita: "Favorevole, nel presupposto che si tratti di somme derivanti effettivamente da economie^{confluite} nell'avanzo di amministrazione e non di somme che concorrono alla formazione di eventuale disavanzo e che, comunque, non possano influire in alcun modo sull'entità contributiva annua del Comune";

Con i poteri conferitigli in virtù del Decreto Presidenziale del 25.5.1993;

DELIBERA

- 1) di fare proprio il parere del Segretario Generale;
- 2) di approvare e fare propria la deliberazione n.220 dell'11.9.1993 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;
- 3) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90, così come evidenziati in premessa.

DELIBERA

di sottoporre il presente provvedimento all'esame della Sezione Provinciale di Controllo ai sensi dell'art.45 della legge 142/90.

AL/M

La Commissione Provinciale di Controllo

7. XII. 1993

CHIEDE CHI AUMENTI ^{Ordinanze} ^{Anno} ^{Allegata}

Presidente f.to Domenico Rana

p.c.c. IL SEGRETARIO Lisa R. Fischetti

Si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL

COMMISSARIO

STRAORDINARIO

IL FUNZIONARIO VERBALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2838 Reg. Pubbl.

Su analogha dichiarazione del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 23 NOV. 1993 al 8 DIC. 1993 senza con opposizioni

Taranto, li 9 DIC. 1993

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA
Sez. Prov.le Decentrata di Controllo
sugli atti degli Enti Locali - Taranto

N.

La Commissione Consiliare di Controllo nella seduta
del

Taranto, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Taranto, li

IL SEGRETARIO GENERALE



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Premio produttività.

COMUNE DI TARANTO
UFFICIO MUNICIPALIZZATE

Prot. n. 236 Data 22.9.93

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 11 (undici)
del mese di S e t t e m b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI (a.g.) 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)
4. Giuseppe NARDELLI (a.g.) 5. Eduardo MURIANO
6. Angelo GIUDETTI 7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (a.g.) 9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n.221 assunta in data 02/12/1991, resa esecutiva il 05/12/1991 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot.n.10933, veniva deciso, fra l'altro, di approvare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 25/09/1991 tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, modificato dal verbale di riunione del 27/11/1991 nella parte in cui la espressione

"Una tantum come premio eccezionale" viene sostituito dall'altra "Anticipazione in conto recuperi di produttività conseguiti";

- CHE con deliberazione n. 104 del 9/giugno/1992 si decideva di approvare il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL - CISL e UIL valido per il triennio 1991/1993;
- CHE detta delibera è stata approvata e fatta propria dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 328 del 12/10/1992 il quale è stato dichiarato illegittimo dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto in data 9/novembre/1992 ed annullato per irregolare costituzione dell'organo deliberante in quanto la Commissione Amministratrice AMAT risultava presieduta dal consigliere NARDELLI e non dal consigliere all'uopo delegato in assenza del Presidente;
- CHE in data 5/dicembre/1992 la Commissione Amministratrice, con deliberazione n. 323, decideva di riproporre al Consiglio Comunale il provvedimento n. 104 del 09/06/1992, con all'oggetto "Approvazione Contratto Integrativo Aziendale";
- CHE il Commissario Straordinario al Comune di Taranto, con atto deliberativo n. 291 assunto in data 14/aprile/1993, decideva di approvare e fare propria la deliberazione AMAT n.323/1992;
- CHE la Sezione Provinciale di Controllo, nella seduta del 14/maggio/1993, con atto prot. n. 5392, ha annullato la deliberazione n. 291 in data 14/aprile/1993 del Commissario Straordinario di Taranto di approvazione della deliberazione della Commissione Amministratrice AMAT, relativa all'approvazione del Contratto Integrativo aziendale, per i seguenti motivi "RILEVATO che con il Contratto Integrativo Aziendale di che trattasi, vengono attribuiti al personale emolumenti migliorativi della retribuzione già in godimento; RITENUTO che tale previsione si pone in aperto contrasto con i principi del blocco della contrattazione e della stabilità salariale sanciti dall'art. 7 del D.L. 19/09/92, n.384, convertito in Legge n. 438/92";
- CONSIDERATO che l'Accordo aziendale in questione, sottoscritto dalle parti sin dal 12/maggio/1992 e preceduto da un protocollo d'intesa risalente al 1991, è diretto al recupero di produttività in funzione del quale prevede l'attribuzione di incentivi/benefici che non vengono, come tali, a far parte della retribuzione normale e non costituiscono, quindi, miglioramento salariale rispetto a quello in godimento, ma sono piuttosto assimilabili a quelli relativi ai c.d. "fondi di incentivazione" e "fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" previsti dagli accordi di comparto delle varie amministrazioni pubbliche e di cui il medesimo art. 7, al 4° comma, ha confermato la possibilità di attribuzione anche per il 1993 (per il 1992 identicamente, aveva disciplinato l'art. 2, comma 3°, della Legge 8/agosto/1992, n.359), purchè in misura non superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991;
- CHE anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui al punto precedente, comunque, il citato art. 7 della Legge 438/92, che ha previsto il blocco della contrattazione e la stabilità salariale, si riferisce esclusivamente al solo anno 1993, ferma restando la disciplina e le previsioni normative già dettate e tuttora vigenti relative ai precedenti anni; ciò si ricava dall'esame dell'intero art. 7 citato, in cui è costante il richiamo all'anno 1993 quale anno di esclusivo riferimento di quella normativa, nonchè anche dalla circostanza che lo stesso art. 7 indirettamente conferma la vigenza della precedente normativa ed, in particolare, della già richiamata legge 359/92 (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica per l'anno 1992) di cui offre, al 7° comma, interpretazione autentica dell'art. 2, comma 4°, (si veda anche l'art.74 del più recente Decreto Legislativo 3/febbraio/1993, n.29, che ha abrogato detta Legge n.359 il solo comma 8°) dell'art.2);
- CHE, volendo, al momento limitare l'esame ai soli anni 1991 e 1992, che, come testè evidenziato, non sono interessati dal blocco di cui all'art. 7, comma 1), della Legge 438/1992, non può non prendersi atto, sulla base di quanto relazionato dalla Direzione di Esercizio che, pur non essendosi raggiunti gli specifici obiettivi fissati dall'accordo aziendale, a causa della mai avvenuta esecuti



vità delle varie deliberazioni di approvazione succedutesi, tuttavia, di fatto, sono state attuate dall'Azienda iniziative, imposte dalle necessità di assicurare comunque un idoneo servizio, pur in presenza di grave situazione di sottorga nico del personale, che hanno consentito economie, con miglioramenti quindi del l'efficienza e dell'efficacia del servizio stesso;

- RILEVATO che per l'anno 1991, l'Azienda ha, sulla base di un protocollo d'intesa regolarmente approvato e vistato dall'Organo di controllo, già erogato a fa-vore del personale dipendente la somma di £.440.000.000.-, (ammontante a ----- £.659.000.000.- con gli oneri riflessi), a titolo di anticipazione in conto re-cuperi di produttività ed ha, in sede di bilancio consuntivo anno 1991, ricorda-to che nella spesa del personale a Conto Economico era stato considerato il co-sto del Contratto Integrativo Aziendale di competenza del 1991 valutato in ----- £.748.000.000.-, riportando poi tale somma, oltre gli oneri riflessi per ----- £.352.000.000.-, tra i debiti dell'Azienda alla fine dell'esercizio 1991;
- CHE nell'accordo aziendale successivamente intervenuto con le organizzazioni sin-dacali, approvato più volte dalla Commissione Amministratrice dell'AMAT e dal Comune di Taranto, ma non vistato dalla Sezione di Controllo per vizi formali e, da ultimo, a causa del blocco salariale dell'anno 1993, si conveniva che, per quanto riguarda il 1991, quell'annualità potesse considerarsi del tutto defini-ta con la cifra già erogata a titolo di anticipazione, essendo stato detto impor-to certamente economizzato nei costi per detto anno;
- CHE le OO.SS. Sollecitano, minacciando la ripresa delle azioni di lotta già at-tuate, anche il pagamento del beneficio dovuto ai lavoratori AMAT per l'anno 992 a titolo di premio di produttività, così come corrisposti per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- CHE, a tal fine, occorre preventivamente prevedere, apportando le necessarie mo-difiche al bilancio di previsione anno 1993, apposito capitolo di spesa e stan-ziamento di una somma non superiore a quella impegnata per l'anno 1991, in ar-monia al dettato di cui all'art.2, comma 3, della Legge 359/92, riservandosi successive determinazioni in ordine alle somme da erogarsi entro i limiti di stan-ziamento, previa quantificazione ad opera di apposito nucleo di valutazione del-la maggiore produttività conseguita e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al 7° comma dell'art.2 della Legge n.359/1993;
- CHE il consigliere MURIANO dichiara di essere contrario con la seguente motiva-zione "Le considerazioni giuridiche indicate nella delibera non legittimano la erogazione di somme ai lavoratori per le motivazioni nella delibera riportate e, inoltre, non risulta che sia stato accertato che il maggiore impegno e il miglio-re impiego del fattore produttivo lavoro abbia determinato risorse aziendali di distribuibili, ancorchè in parte, ai lavoratori, I dati del bilancio approvato, anzi, riferiscono dell'assenza di tale presupposto. Per l'individuazione dell'esistenza di eventuali risorse di specie, non espressamente tali evidenziati in bi-lancio, ho richiesto alla Direzione di Esercizio una serie di dati, atti e docu-menti che sono in attesa di ricevere. Per le suesposte ragioni esprimo voto con-trario all'approvazione della delibera così come, appunto, predisposta";
- CHE il Presidente precisa che in precedenza la Commissione, nelle passate riunioni, come anche riconosciuto dallo stesso dott. MURIANO nella sua corrispondenza, non ha posto in discussione la possibilità giuridica di corresponsione del premio di produttività ai lavoratori, ma solo la quantificazione di tale premio e che con la deliberazione che si propone in data odierna non viene determinato il quan-tum da corrispondere, essendo ciò demandato ad apposito nucleo di valutazione da costituirsi, ma si specifica per l'anno 1992, in armonia con la citata legisla-zione in materia di premio di produttività, il limite massimo di spesa (non supe-riore alla somma impegnata per il 1991, a titolo di costo Contratto Integrativo Aziendale concernente recupero di produttività), e i necessari riferimenti in bi-lancio. Per quanto riguarda l'anno 1991 si conferma l'entità del premio di pro-duzione secondo l'importo già erogato a titolo di anticipazione recuperi di pro-duttività sulla base della accertata economia dei costi riconosciuti per detto

anno nel Contratto Integrativo Aziendale, approvato dalla Commissione Amministratrice con delibera del 09/06/1992, n.104, non vistata dalla Sezione di Controllo della regione puglia di Taranto per semplice vizio di forma;

- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori Conti ASAT espressamente riportato nel verbale della Commissione Amministratrice del 26/06/1993 e confermato anche sulla scorta dei contenuti del presente atto deliberativo nell'odierna riunione;
- CON VOTI 3 (tre) favorevole - su n.4 (quattro) votanti ed il voto contrario del consigliere MURIANO ed il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di prendere atto che per quanto riguarda il premio di produttività anno 1994 deve considerarsi del tutto definita l'entità con la cifra erogata già a titolo di anticipazione, sulla base di quanto accertato e convenuto per detto anno in sede di accordo aziendale sottoscritto con le OO.SS. in data 12/maggio/1992;
- di istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993 tra le voci del Mastro "Spese di Personale" apposita voce intitolata "Premio di produttività" con stanziamento di f.1.100.000.000.= pari alla somma dei seguenti fondi accantonati nel bilancio consuntivo 1991 e confermati nel consuntivo 1992: f.748.000.000.= per la quota da corrispondere a titolo di premio di produttività e f.352.000.000.= per gli oneri sociali (previdenziali ed assistenziali);
- di incrementare tra i ricavi del bilancio di previsione 1993 la voce "Sopravvenienze attive ed insussistenze passive" dell'importo di f.1.100.000.000.= utilizzando, appunto, i fondi già citati accantonati nell'esercizio 1991;
- di determinare il conto economico del bilancio di previsione 1993, così come segue:

<u>C O S T I</u>		
STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
£. 102.495.899.000	+ 1.100.000.000	103.595.899.000
<u>R I C A V I</u>		
£. 97.656.899.000	+ 1.100.000.000	98.756.899.000
<u>PERDITE DI ESERCIZIO</u>		
£. 4.839.000.000	0	4.839.000.000
per effetto delle variazioni apportate alle seguenti voci:		
STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
£. 45.977.245.000	+ 1.100.000.000	47.077.245.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	VARIAZIONI	INSUSSISTENZE PASSIVE
0	+ 1.100.000.000	1.100.000.000

- di riservarsi, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, di nominare apposito nucleo di valutazione per la verifica e quantificazione di cui in narrativa;
- di inviare il presente provvedimento al Commissario Straordinario al Comune di Taranto, in sostituzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione della delibera in questione.

IL SEGRETARIO

Visto : IL PRESIDENTE
DELEGATO DAL COM/RIO STR/RIO
F/to : (dott. Carlo M. LATORRE)

p.c.c. : Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco) F/to FERRANTE Francesco

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



N. 2044 del Registro

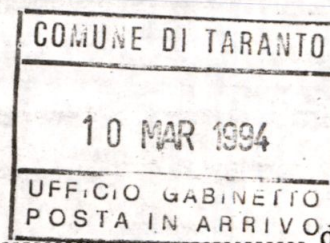
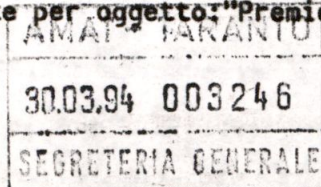


CITTÀ DI TARANTO

1. DIVISIONE
SEZ. SEGRETARIA
N. 2003 Prot. Spec.
Spedito il 23 NOV. 1993

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO

Approvazione della delibera della Commissione Amministratrice A.M.A.T. n.220 dell'11.9.93
avente per oggetto: "Premio Produttività".L'anno millenovecentonovantatre, il giorno SEI del mese
di NOVEMBRE alle ore 9,30, in TARANTO e nel Palazzo di Città;Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. G.MENDOLIAcon l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. Giuseppe Pennacchia
ha adottato la seguente deliberazione:

Vista la nota 1455 del 22.9.1993, qui pervenuta il 22.9.93 con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dalla stessa nella seduta dell'11.9.93 n.220 relativa all'argomento di cui all'oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art.16 del T.U. del 15.10.1925 n.2578 e art.72^{1° comma} del D.P.R. n.902 del 4.10.1986 occorre l'approvazione del Commissario Straordinario;

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 23.9.1993 dal Responsabile del Servizio Dott.Giovanni Perrucci, sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 27.9.1993 dal Responsabile del Servizio di Ragioneria Dott.Luigi Lubelli, sulla regolarità contabile;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 6.11.93 dal Segretario Generale Dott.Giuseppe Pennacchia, sotto il profilo della legittimità, che così recita: "Favorevole, nel presupposto che si tratti di somme derivanti effettivamente da economie^{confutata} nell'avanzo di amministrazione e non di somme che concorrono alla formazione di eventuale disavanzo e che, comunque, non possano influire in alcun modo sull'entità contributiva annua del Comune";

Con i poteri conferitigli in virtù del Decreto Presidenziale del 25.5.1993;

D E L I B E R A

- 1) di fare proprio il parere del Segretario Generale;**
- 2) di approvare e fare propria la deliberazione n.220 dell'11.9.1993 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;**
- 3) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90, così come evidenziati in premessa.**

D E L I B E R A

di sottoporre il presente provvedimento all'esame della Sezione Provinciale di Controllo ai sensi dell'art.45 della legge 142/90.

Si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. G. Pennacchia

IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. G. Mendolia

IL FUNZIONARIO VERBALIZZ.

F.to Sig.ra A. Rizzi

In corso di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Comune
dal 23 NOV. 1993 al - 8 DIC. 1993

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, li 23 NOV. 1993



IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Proc. Giovanni Ferrucci)
IL FUNZIONARIO INCARICATO

REGIONE DELLA PUGLIA

SEZ. PROV.LE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
di TARANTO

N. 1993/1994

- 1 MAR. 1994

LA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL
prende atto (Listi di avvenimenti posti con deliberazione CC.n. 15)

Taranto, li - 2 MAR. 1994

p.c.c. IL SEGRETARIO

Rag. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Taranto, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Pennacchia

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, addì 25 MAR. 1994



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL COAD. DI SEZ/NE F.F. DELEGATO
(Maria Antonietta Di PAOLA)



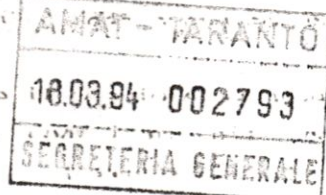
CITTÀ DI TARANTO

1^a DIVISIONE
SEZ. SEGRETARIA
Elez. Amm. 27.11.1993
N. 14 Prot. Spec
Spedito il 11 FEB. 1994

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

AMAT.
Delibera n.2044 del 6.11.1993 del Commissario Straordinario avente per
oggetto: "Approvazione della delibera della Commissione Amministratrice
A.M.A.T. n.220 dell'11.9.93 avente per oggetto: Premio Produttività".
CHIARIMENTI al CO.RE.CO.-



L'anno millenovecentonovanta quattro il giorno dieci del mese di Febbraio
alle ore 10,45, in Taranto e presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione straordinaria
ed in seduta straordinaria in via d'urgenza, si è riunito sotto la Presidenza del
Sig. Rag. Gaetano De Cosmo - Consigliere Anziano con l'assistenza del Segretario Generale supplente
Sig. Dr. Giovanni Perrucci

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

		Assenti			Assenti
1	CITO Giancarlo - Sindaco	1	21	CHYURLIA Pierina	
2	DE COSMO Gaetano		22	ROTOLO Vito	
3	DE CATALDIS Giovanni		23	CAMPANELLA Giacomo	
4	BRIGANTI Egidio		24	CANDELLI Federico	
5	VITANZA Francesco		25	DI MAGGIO Federico	
6	COLIZZI Cesare		26	RUSCIANO Pietro	
7	TARANTINO Antonio	2	27	MINEO Luciano	3
8	PULPITO - GOLINO Italia		28	CERVELLERA Alfredo	
9	DI CORRADO Bruno		29	DE SALVE Leonardo	
10	BASILE Gilberto		30	CASSETTA Cosimo	
11	MICOLI Angelo		31	SCARCIA Sergio	
12	CORCELLA Salvatore		32	CARDUCCI Alfengo	4
13	TARANTINO Vito		33	TUCCI Michele	
14	BATTISTA Domenico		34	MESSINESE Arturo	
15	PIGNANELLI Fedele		35	LIUZZI Donato	
16	NOTARISTEFANO Italo		36	TARANTINO Maria	
17	NOBILE Loredana		37	RUTA Paolo	
18	DONVITO Italo		38	GUIDA Andrea	
19	DE DONATO Rocco		39	MONTALTO Giuseppe	
20	RUSSO Vito		40	CONTINO Michele	
			41	FAMA' Franco	

in totale N. 37 presenti (su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco)

Il presidente, ritenuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, trattandosi di PRIMA
convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con provvedimento commissariale n.2044 del 6.11.1993 veniva deliberato:

- 1) di fare proprio il parere del Segretario Generale;
- 2) di approvare e fare propria la deliberazione n.220 dell'11.9.93 della Commissione Amministratrice AMAT avente per oggetto: "Premio produttività";

Che il CO.RE.CO., con propria ordinanza n.14201/12 del 7.12.93, qui pervenuta il 14.12.93 chiedeva i sottonotati chiarimenti da fornirsi con atto deliberativo:

"Considerato utile acquisire copia della delibera AMAT 220/93 non inviata al controllo.

Ritenuto che il Segretario Comunale espliciti il parere condizionato espresso. Considerato, infine, che l'Amministrazione rinnova i motivi dell'annullamento della Del.291/93 per violazione all'art.7 -L.438/92 ...";

Che in merito a quanto rilevato dal CO.RE.CO. occorre far presente quanto segue:

- a) si acquisisce, quale parte integrante del presente provvedimento, ai fini della trasmissione al CO.RE.CO. copia della deliberazione AMAT n.220 dell'11.9.93;
- b) dalla lettura della medesima deliberazione AMAT si evince molto chiaramente che i motivi che determinarono l'annullamento della deliberazione commissariale n.291 del 14.4.93 sono stati superati nella parte in cui viene evidenziata che l'accordo aziendale in questione, sottoscritto dalle parti sin dal 12 maggio 1992 e preceduto da un protocollo d'intesa risalente al 1991, e' diretto al recupero di produttività in funzione del quale prevede l'attribuzione di incentivi/benefici che non vengono, come tali, a far parte della retribuzione normale e non costituiscono, quindi, miglioramento salariale rispetto a quello in godimento, ma sono piuttosto assimilabili a quelli relativi ai C.D. "fondi di incentivazione" e "fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" previsti dagli accordi di comparto delle varie amministrazioni pubbliche e di cui il medesimo art.7, al 4° comma, ha confermato la possibilità di attribuzione anche per il 1993 (per il 1992 identicamente, aveva disciplinato l'art.2, comma 3°, della legge 8 agosto 1992, n.359), purché in misura non superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991;

- Che anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui al punto precedente, comunque, il citato art.7 della legge 438/92, che ha previsto il blocco della contrattazione e la stabilita' salariale, si riferisce esclusivamente al solo anno 1993, ferma restando la disciplina e le previsioni normative già dettate e tuttora vigenti relative ai precedenti anni; ciò si ricava dall'esame dell'intero art.7 citato, in cui e' costante il richiamo all'anno 1993 quale anno di esclusivo riferimento di quella normativa, nonché anche dalla circostanza che lo stesso art.7 indirettamente conferma la vigenza della precedente normativa ed, in particolare, della già richiamata legge 359/92 (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica per l'anno 1992) di cui offre, al 7° comma, interpretazione autentica dell'art.2, comma 4° (si veda anche l'art.74 del più recente

c)



decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, che ha abrogato di detta legge n.359 il solo comma 8°) dell'art.2);

Che, volendo, al momento limitare l'esame ai soli anni 1991 e 1992, che come teste' evidenziato, non sono interessati dal blocco di cui all'art.7, comma 1), della legge 438/92, non puo' non prendersi atto, sulla base di quanto relazionato dalla Direzione di Esercizio che, pur essendosi raggiunti gli specifici obiettivi fissati dall'accordo aziendale, a causa della mai avvenuta esecutivita' delle varie deliberazioni di approvazione succedutesi, tuttavia, di fatto, sono state attuate dall'Azienda iniziative, imposte dalle necessita' di assicurare comunque un idoneo servizio, pur in presenza di grave situazione di sottorganico del personale, che hanno consentito economie, con miglioramenti quindi dell'efficienza e dell'efficacia del servizio stesso;

- Rilevato che per l'anno 1991 l'Azienda ha, sulla base di un protocollo d'intesa regolarmente approvato e vistato dall'Organo di Controllo, gia' erogato a favore del personale dipendente la somma di f.440.000.000= (ammontante a f.659.000.000= con gli oneri riflessi), a titolo di anticipazione in conto recuperi di produttivita' ed ha, in sede di bilancio consuntivo anno 1991, ricordato che nella spesa del personale a Conto Economico era stato considerato il costo del Contratto Integrativo Aziendale di competenza del 1991 valutato in f.748.000.000= riportando poi tale somma, oltre gli oneri riflessi per f.352.000.000=, tra i debiti dell'Azienda alla fine dell'esercizio 1991;

- Che nell'accordo aziendale successivamente intervenuto con le organizzazioni sindacali, approvato piu' volte dalla Commissione Amministratrice dell'AMAT e dal Comune di Taranto, ma non vistato dalla Sezione di Controllo per vizi formali e, da ultimo, a causa del blocco salariale dell'anno 1993, si conveniva che, per quanto riguarda il 1991, quell'annualita' potesse considerarsi del tutto definita con la cifra gia' erogata a titolo di anticipazione, essendo stato detto importo certamente economizzato nei costi per detto anno;

Che le OO.SS. sollecitano, minacciando la ripresa delle azioni di lotta gia' attuate, anche il pagamento del beneficio dovuto ai lavoratori AMAT per l'anno 1992 a titolo di premio di produttivita', cosi' come corrisposti per la generalita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- c) il parere condizionato espresso dal Segretario Generale in sede di legittimita' scaturisce dal fatto che lo stesso ha ritenuto che la deliberazione in esame era carente del presupposto indispensabile per la erogazione del premio di produttivita' che deve corrispondere ad un maggiore impegno e migliore impiego del fattore produttivo lavoro che abbia determinato risorse aziendali distribuibili.

Se cosi' non fosse, se cioe' la erogazione del premio dovesse essere fronteggiato con un aumento del contributo da erogarsi da parte del Comune, verrebbe ad essere stravolta la previsione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio allorche' lo stesso aveva determinato l'importo massimo da concedere all'Azienda, per assolvere i compiti alla stessa demandata oltre che violata la normativa che disciplina le modalita' con il quale viene costituito il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei



N. 220 del Registro

**A.M.A.T.**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Premio produttività.

COMUNE DI TARANTO	
UFFICIO MUNICIPALIZZATE	
Prot. n. 236	Data 22.9.93

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 11 (undici)
 del mese di settembre, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
 sede dell'Azienda;
 si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
 dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI (a.g.)

3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)

4. Giuseppe NARDELLI (a.g.)

5. Eduardo MURIANO

6. Angelo GIUDETTI

7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (a.g.)

9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. ~~XXXXXXXXXX~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con deliberazione n.221 assunta in data 02/12/1991, resa esecutiva il 05/12/1991 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot.n.10933, veniva deciso, fra l'altro, di approvare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 25/09/1991 tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, modificato dal verbale di riunione del 27/11/1991 nella parte in cui la espressione

- "Una tantum come premio eccezionale" viene sostituito dall'altra "Anticipazione in conto recuperi di produttività conseguiti";
- CHE con deliberazione n. 104 del 9/giugno/1992 si decideva di approvare il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL - CISL e UIL valido per il triennio 1991/1993;
 - CHE detta delibera è stata approvata e fatta propria dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 328 del 12/10/1992 il quale è stato dichiarato illegittimo dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto in data 9/novembre/1992 ed annullato per irregolare costituzione dell'organo deliberante in quanto la Commissione Amministratrice AMAT risultava presieduta dal consigliere NARDELLI e non dal consigliere all'uopo delegato in assenza del Presidente;
 - CHE in data 5/dicembre/1992 la Commissione Amministratrice, con deliberazione n. 323, decideva di riproporre al Consiglio Comunale il provvedimento n. 104 del 09/06/1992, con all'oggetto "Approvazione Contratto Integrativo Aziendale";
 - CHE il Commissario Straordinario al Comune di Taranto, con atto deliberativo n. 291 assunto in data 14/aprile/1993, decideva di approvare e fare propria la deliberazione AMAT n.323/1992;
 - CHE la Sezione Provinciale di Controllo, nella seduta del 14/maggio/1993, con atto prot. n. 5392, ha annullato la deliberazione n. 291 in data 14/aprile/1993 del Commissario Straordinario di Taranto di approvazione della deliberazione della Commissione Amministratrice AMAT, relativa all'approvazione del Contratto Integrativo aziendale, per i seguenti motivi "RILEVATO che con il Contratto Integrativo Aziendale di che trattasi, vengono attribuiti al personale emolumenti migliorativi della retribuzione già in godimento; RITENUTO che tale previsione si pone in aperto contrasto con i principi del blocco della contrattazione e della stabilità salariale sanciti dall'art. 7 del D.L. 19/09/92, n.384, convertito in Legge n. 438/92";
 - CONSIDERATO che l'Accordo aziendale in questione, sottoscritto dalle parti sin dal 12/maggio/1992 e preceduto da un protocollo d'intesa risalente al 1991, è diretto al recupero di produttività in funzione del quale prevede l'attribuzione di incentivi/benefici che non vengono, come tali, a far parte della retribuzione normale e non costituiscono, quindi, miglioramento salariale rispetto a quello in godimento, ma sono piuttosto assimilabili a quelli relativi ai c.d. "fondi di incentivazione" e "fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" previsti dagli accordi di comparto delle varie amministrazioni pubbliche e di cui il medesimo art. 7, al 4° comma, ha confermato la possibilità di attribuzione anche per il 1993 (per il 1992 identicamente, aveva disciplinato l'art. 2, comma 3°, della Legge 8/agosto/1992, n.359), purchè in misura non superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991;
 - CHE anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui al punto precedente, comunque, il citato art. 7 della Legge 438/92, che ha previsto il blocco della contrattazione e la stabilità salariale, si riferisce esclusivamente al solo anno 1993, ferma restando la disciplina e le previsioni normative già dettate e tuttora vigenti relative ai precedenti anni; ciò si ricava dall'esame dell'intero art. 7 citato, in cui è costante il richiamo all'anno 1993 quale anno di esclusivo riferimento di quella normativa, nonchè anche dalla circostanza che lo stesso art. 7 indirettamente conferma la vigenza della precedente normativa ed, in particolare, della già richiamata legge 359/92 (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica per l'anno 1992) di cui offre, al 7° comma, interpretazione autentica dell'art. 2, comma 4°, (si veda anche l'art.74 del più recente Decreto Legislativo 3/febbraio/1993, n.29, che ha abrogato di detta Legge n.359 il solo comma 8°) dell'art.2);
 - CHE, volendo, al momento limitare l'esame ai soli anni 1991 e 1992, che, come testè evidenziato, non sono interessati dal blocco di cui all'art. 7, comma 1), della Legge 438/1992, non può non prendersi atto, sulla base di quanto relazione dalla Direzione di Esercizio che, pur non essendosi raggiunti gli specifici obiettivi fissati dall'accordo aziendale, a causa della mai avvenuta esecuti

- vità delle varie deliberazioni di approvazione succedutesi, tuttavia, di fatto, sono state attuate dall'Azienda iniziative, imposte dalle necessità di assicurare comunque un idoneo servizio, pur in presenza di grave situazione di sottorgano del personale, che hanno consentito economie, con miglioramenti quindi dell'efficienza e dell'efficacia del servizio stesso;
- RILEVATO che per l'anno 1991, l'Azienda ha, sulla base di un protocollo d'intesa regolarmente approvato e vistato dall'Organo di controllo, già erogato a favore del personale dipendente la somma di f.440.000.000.-, (ammontante a f.659.000.000.- con gli oneri riflessi), a titolo di anticipazione in conto recuperi di produttività ed ha, in sede di bilancio consuntivo anno 1991, ricordato che nella spesa del personale a Conto Economico era stato considerato il costo del Contratto Integrativo Aziendale di competenza del 1991 valutato in f.748.000.000.-, riportando poi tale somma, oltre gli oneri riflessi per f.352.000.000.-, tra i debiti dell'Azienda alla fine dell'esercizio 1991;
 - CHE nell'accordo aziendale successivamente intervenuto con le organizzazioni sindacali, approvato più volte dalla Commissione Amministratrice dell'AMAT e dal Comune di Taranto, ma non vistato dalla Sezione di Controllo per vizi formali e, da ultimo, a causa del blocco salariale dell'anno 1993, si conveniva che, per quanto riguarda il 1991, quell'annualità potesse considerarsi del tutto definita con la cifra già erogata a titolo di anticipazione, essendo stato detto importo certamente economizzato nei costi per detto anno;
 - CHE le OO.SS. sollecitano, minacciando la ripresa delle azioni di lotta già attuate, anche il pagamento del beneficio dovuto ai lavoratori AMAT per l'anno 1992 a titolo di premio di produttività, così come corrisposti per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
 - CHE, a tal fine, occorre preventivamente prevedere, apportando le necessarie modifiche al bilancio di previsione anno 1993, apposito capitolo di spesa e stanziamento di una somma non superiore a quella impegnata per l'anno 1991, in armonia al dettato di cui all'art.2, comma 3, della Legge 359/92, riservandosi successive determinazioni in ordine alle somme da erogarsi entro i limiti di stanziamento, previa quantificazione ad opera di apposito nucleo di valutazione della maggiore produttività conseguita e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al 7° comma dell'art.2 della Legge n.359/1993;
 - CHE il consigliere MURIANO dichiara di essere contrario con la seguente motivazione "Le considerazioni giuridiche indicate nella delibera non legittimano la erogazione di somme ai lavoratori per le motivazioni nella delibera riportate e, inoltre, non risulta che sia stato accertato che il maggiore impegno e il migliore impiego del fattore produttivo lavoro abbia determinato risorse aziendali di distribuibili, ancorchè in parte, ai lavoratori, I dati del bilancio approvato, anzi, riferiscono dell'assenza di tale presupposto. Per l'individuazione dell'esistenza di eventuali risorse di specie, non espressamente tali evidenziati in bilancio, ho richiesto alla Direzione di Esercizio una serie di dati, atti e documenti che sono in attesa di ricevere. Per le suesposte ragioni esprimo voto contrario all'approvazione della delibera così come, appunto, predisposta";
 - CHE il Presidente precisa che in precedenza la Commissione, nelle passate riunioni, come anche riconosciuto dallo stesso dott. MURIANO nella sua corrispondenza, non ha posto in discussione la possibilità giuridica di corresponsione del premio di produttività ai lavoratori, ma solo la quantificazione di tale premio e che con la deliberazione che si propone in data odierna non viene determinato il quantum da corrispondere, essendo ciò demandato ad apposito nucleo di valutazione da costituirsi, ma si specifica per l'anno 1992, in armonia con la citata legislazione in materia di premio di produttività, il limite massimo di spesa (non superiore alla somma impegnata per il 1991, a titolo di costo Contratto Integrativo Aziendale concernente recupero di produttività), e i necessari riferimenti in bilancio. Per quanto riguarda l'anno 1991 si conferma l'entità del premio di produzione secondo l'importo già erogato a titolo di anticipazione recuperi di produttività sulla base della accertata economia dei costi riconosciuti per detto



anno nel Contratto Integrativo Aziendale, approvato dalla Commissione Amministratrice con delibere 09/06/1992, n.104, non vistata dalla Sezione di Controllo della regione Puglia di Taranto per servizio di forma;

- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori Conti AWAT espressamente riportato nel verbale della Commissione Amministratrice del 26/06/1993 e confermato anche sulla scorta dei contenuti del presente atto deliberativo nell'odierna riunione;
- CON VOTI 3 (tre) favorevole - su n.4 (quattro) votanti ed il voto contrario del consigliere MURIA il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di prendere atto che per quanto riguarda il premio di produttività anno 1994 deve considerarsi tutto definita l'entità con la cifra erogata già a titolo di anticipazione, sulla base di quanto accertato e convenuto per detto anno in sede di accordo aziendale sottoscritto con le OO.SS. in data 12/maggio/1992;
- di istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993 tra le voci del Mastro "Spese di Personale" apposita voce intitolata "Premio di produttività" con stanziamento di £.1.100.000.000.- pari somma dei seguenti fondi accantonati nel bilancio consuntivo 1991 e confermati nel consuntivo 1992 £.748.000.000.- per la quota da corrispondere a titolo di premio di produttività e £.352.000.000. gli oneri sociali (previdenziali ed assistenziali);
- di incrementare tra i ricavi del bilancio di previsione 1993 la voce "Sopravvenienze attive ed insistenze passive" dell'importo di £.1.100.000.000.- utilizzando, appunto, i fondi già citati accantonati nell'esercizio 1991;
- di determinare il conto economico del bilancio di previsione 1993, così come segue:

<u>C O S T I</u>		
STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
£. 102.495.899.000	+ 1.100.000.000	103.595.899.000
<u>R I C A V I</u>		
£. 97.656.899.000	+ 1.100.000.000	98.756.899.000
<u>P E R D I T E D I E S E R C I Z I O</u>		
£. 4.839.000.000	0	4.839.000.000
per effetto delle variazioni apportate alle seguenti voci:		
STANZIAMENTI PREVISTI	VARIAZIONI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
£. 45.977.245.000	+ 1.100.000.000	47.077.245.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	VARIAZIONI	INSISTENZE PASSIVE
0	+ 1.100.000.000	1.100.000.000

- di riservarsi, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, di nominare apposito nucleo di valutazione per la verifica e quantificazione di cui in narrativa;
- di inviare il presente provvedimento al Commissario Straordinario al Comune di Taranto, in sostituzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione della delibera in questione.

IL SEGRETARIO

Visto : IL PRESIDENTE

DELEGATO DAL COM/PIO STR/PIO

F/to : (dott. Carlo M. LATORRE)

p.c.c. : Della Commissione Amministratrice IL SEGRETARIO
(Ferrante Francesco) F/to FERRANTE Francesco

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



servizi che deve corrispondere ad un reale recupero di produttività oltre che ad un effettivo risparmio realizzato dall'Azienda;

- d) a tale preposito si rappresenta che il direttore dell'Azienda, opportunamente interpellato con nota n.2035 del 23.12.1993 ha rappresentato quanto segue:

"La Commissione Amministratrice ha preso atto che i fondi disponibili sono quelli accantonati nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1991, ammontanti a f.1.100.000.000= (unmiliardocentomilioni), lasciando la verifica e la quantificazione della reale produttività ad un apposito nucleo di valutazione da nominare ad avvenuta esecutività della delibera in questione. Ad ogni buon conto il premio di produttività che verrebbe accertato e quantificato dal suddetto nucleo che, comunque, non potrà superare il limite stabilito, non comporterà nessun aggravio del bilancio dell'esercizio nel corso del quale il premio stesso verrà erogato, per cui non vi sarà alcuna variazione dei contributi già concessi o approvati da parte di codesta Amministrazione Comunale";

Tutto ciò premesso e ritenuto doversi provvedere in merito;

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 3.1.1994 dal responsabile del servizio Dr.Giovanni Perrucci sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 7.1.1994 dal responsabile di Ragioneria Dr.Luigi Lubelli sulla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 in data 18.1.1994 dal Segretario Generale Dr.Giuseppe Pennacchia sotto il profilo della legittimità;

Con voti unanimi resi per alzata di mano dai 37 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di fornire, così come in narrativa espressi, i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. con ordinanza n.14201/12 adottata nella seduta del 7.12.93.
- 2) di dare atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, così come evidenziati in premessa.

Del che è verbale.

Seguono le firme all'originale del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario Generale.

Si attesta che la presente deliberazione è ^{In corso di pubblicazione} ~~pubblicata~~ all'Albo Pretorio del Comune

dal 11 FEB. 1994 al 26 FEB. 1994

Taranto, 11 FEB. 1994

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

SEZ. PROV.LE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI di TARANTO

N. 1797/14201

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL - 1 MAR. 1994

rende atto, nell'interesse del Comune, come collocato nell'atto, con spese all'effettivo risparmio

Taranto, li 2 MAR. 1994

p.c.c. IL SEGRETARIO

Rag. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA

10 MAR. 1994

Taranto, li

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, li



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Dott. Giuseppe LICCIARDELLO)